



COMUNE DI CAMPARADA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

**REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO DELLA
PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA
PRIMARIA "G. PARINI"
DI CAMPARADA**

Approvato nel Consiglio Comunale del 27 luglio 2016



COMUNE DI CAMPARADA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

INDICE

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Soggetti legittimati alla richiesta d'uso della palestra

- Art. 3 - Modalità della richiesta
- Art. 4 - Diniego, sospensione e revoca
- Art. 5 - Criteri e requisiti per l'assegnazione degli spazi
- Art. 6 - Norme generali d'uso

- Art. 7 - Tariffe d'uso
- Art. 8 - Cauzioni
- Art. 9 - Controlli

- Art. 10 - Regolamenti integrativi
- Art. 11 - Norma di rinvio
- Art. 12 - Entrata in vigore



COMUNE DI CAMPARADA

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Comune di Camparada, promuove e attua iniziative e interventi finalizzati a diffondere le attività sportive e favorisce l'utilizzo temporaneo della palestra per iniziative culturali e/o socio ricreative di interesse pubblico.
2. Il presente Regolamento, in attuazione del disposto di cui all'art. 12 della Legge 07.08.1990 n. 241, così come sostituito dall'art. 52 del D.Lgs n. 33/2013, disciplina la concessione in uso, da parte del Comune di Camparada (di seguito anche "concedente"), della palestra comunale annessa alla scuola primaria "G.Parini" di Camparada, in orario extra-scolastico a società, enti e associazioni (di seguito anche "utilizzatore" o "utilizzatori").

ART. 2 – SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA RICHIESTA D'USO DELLA PALESTRA

1. Possono chiedere l'uso dei locali di cui all'art. 1 i seguenti soggetti:
 - a. Società e associazioni sportive e polisportive;
 - b. Altre Enti, associazioni o organizzazioni di promozione culturale;
 - c. La scuola primaria "G. Parini" di Camparada.

ART. 3 – MODALITA' DI RICHIESTA

1. Gli spazi in palestra possono essere richiesti sia per un uso sporadico che per un uso continuativo.
2. La richiesta di utilizzo ad uso continuativo deve essere inoltrata all'Ufficio Protocollo del Comune di Camparada entro il 31 maggio (fatto salvo il primo anno di applicazione del presente regolamento) di ogni anno per le attività da svolgersi da settembre dello stesso anno ad agosto dell'anno successivo. Eventuali richieste presentate successivamente a tale termine verranno valutate caso per caso dall'Amministrazione in funzione della disponibilità degli spazi.
3. La richiesta di utilizzo ad uso sporadico potrà essere inoltrata in qualsiasi momento con un anticipo di almeno 7 giorni lavorativi rispetto al giorno in cui si intendono utilizzare gli spazi.
4. Tutte le richieste, sia per l'uso continuativo e che per l'uso sporadico dovranno contenere:
 - ragione sociale dell'Associazione, Società o Ente richiedente, sede legale e dati fiscali;
 - copia dello Statuto del richiedente;
 - nominativo, indirizzo e numero telefonico del responsabile;
 - fasce orarie e giorni richiesti per l'utilizzo della struttura;
 - programma dettagliato dell'attività che si intende svolgere da praticare all'interno della struttura.
5. Per le sole richieste ad uso continuativo, i richiedenti dovranno allegare alla domanda di utilizzo una Polizza Assicurativa per Responsabilità Civile verso terzi per danni a cose e persone.



COMUNE DI CAMPARADA

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

6. A fronte delle istanze presentate, il Responsabile del servizio provvederà (entro 3 giorni dalla data di protocollo della richiesta qualora si tratti di uso sporadico) al rilascio del permesso di utilizzo o ad una comunicazione di non accoglimento della richiesta.
7. Con l'atto di permesso all'utilizzo, il soggetto autorizzato accetta tutte le condizioni espresse nel presente Regolamento e quelle disposte nel permesso di cui sopra.

ART. 4 – DINIEGO, SOSPENSIONE E REVOCA

1. L'istanza di cui all'art. 3 viene rigettata quando l'attività richiesta o l'allestimento possa arrecare pregiudizio all'immobile o agli arredi, o vi sia un'inderogabile esigenza dell'Amministrazione Comunale.
2. Per ragioni di ordine pubblico, il Sindaco potrà revocare la concessione in qualsiasi momento, con avviso scritto e motivato.
3. L'inadempienza alle norme del presente regolamento comporta, a seconda della gravità e recidività, la sospensione o la revoca della concessione stessa, nonché l'esclusione dell'inadempiente dal godimento futuro dei locali. In particolare, il Comune può revocare la concessione, senza che il concessionario nulla abbia da pretendere a nessun titolo, a seguito di almeno due richiami scritti, rimasti inevasi, per gravi inadempienze del concessionario alle norme regolamentari o nell'utilizzo dei locali. Contro tali richiami il concessionario ha facoltà di controdedurre entro il termine di 15 giorni dal ricevimento degli stessi a mezzo lettera raccomandata. Il concessionario può recedere dalla concessione, previa comunicazione scritta dariceversi almeno 3 giorni prima della data fissata.
4. Nel caso in cui l'Amministrazione verifichi che il concessionario non adempia a quanto stabilito dal presente regolamento o riscontri disomogeneità tra le assegnazioni e l'utilizzo effettivo di qualsiasi genere, l'Amministrazione contesterà per iscritto al referente dell'assegnatario le inadempienze. Quest'ultimo ha la facoltà di contro dedurre, per iscritto, entro 10 giorni dalla comunicazione. Spetterà all'Amministrazione verificare le controdeduzioni e decidere se accettarle o applicare una penale da un minimo di €50,00 ad un massimo di €500,00, in base alla gravità dell'inadempienza.
5. L'Amministrazione ha sempre il diritto di revocare la concessione nei seguenti casi:
 - a. ad un secondo riscontro di inadempienze, nel caso di una prima accettazione delle controdeduzioni;
 - b. per gravi inadempienze alle norme del presente regolamento (violazione del planning di assegnazione, mancato pagamento nei termini previsti, sub-concessione a terzi);
 - c. per reiterate inadempienze;
 - d. per mancata comunicazione all'Amministrazione Comunale di eventuali danni provocati agli arredi, alle strutture o impianti;
 - e. per mancata rifusione dei danni provocati agli arredi, alle strutture o impianti.

ART. 5 – CRITERI E REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

1. I criteri di carattere generale che saranno osservati per la formulazione della graduatoria saranno i seguenti:



COMUNE DI CAMPARADA

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

- compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nella palestra;
 - operare nel Comune di Camparada, Lesmo o nei Comuni limitrofi;
 - favorire lo sviluppo di attività culturali e/o, ludico sportive;
 - favorire la fruizione e l'utilizzo per categorie in particolari fasi evolutive (anziani, bambini, ragazzi) o particolarmente svantaggiate (diversamente abili);
 - favorire un equilibrio nella distribuzione di orari tra le diverse attività dando comunque opportunità di fruizione anche alle Società, enti o associazioni di nuova costituzione.
2. Qualora vi fossero richieste non compatibili tra di loro, l'Amministrazione Comunale sceglierà a chi concedere in uso la palestra sulla base dei seguenti criteri in ordine decrescente di priorità:
 - a. attività rivolte a portatori di handicap;
 - b. attività sportive espressamente rivolte a bambini e ragazzi che frequentino il ciclo della scuola dell'infanzia o della scuola primaria;
 - c. attività dedicate ai cosiddetti "sport minori" quali ad esempio scherma, ginnastica artistica, karate, box, tennis-tavolo etc.;
 - d. a parità dei criteri sopra indicati, la palestra sarà assegnata alla prima che ha protocollato.
 3. Il Comune si riserva il diritto di utilizzo occasionale dell'impianto qualora si rendesse promotore o concorresse all'organizzazione di iniziative di carattere culturale, ludico sportivo o extrasportivo di interesse pubblico. In questo caso l'Amministrazione è tenuta a comunicare con 15 giorni di anticipo le giornate e gli orari di utilizzo agli eventuali assegnatari.
 4. Il minimo arco temporale giornaliero assegnabile ad ogni singolo soggetto di cui all'art. 2 è pari a 60 minuti, frazionabili in 30 minuti dopo la prima ora di concessione.
 5. L'Amministrazione entro i termini temporali di approvazione del bilancio di previsione darà comunicazione della graduatoria dei richiedenti. Questi ultimi verranno contattati entro 15 giorni dalla comunicazione della graduatoria al fine di stipulare un'apposita concessione degli spazi.

ART. 6 – NORME GENERALI D'USO

L'utilizzo della palestra è soggetto alle seguenti norme generali d'uso:

1. L'assegnazione dell'impianto comporta un utilizzo esclusivo da parte dell'utente nelle ore e giorni di concessione.
2. Spettano all'utilizzatore della palestra tutti gli oneri organizzativi delle attività proposte, qualora queste non si svolgano con la partecipazione dell'Amministrazione Comunale.
3. Il Comune è sollevato dall'utilizzatore da ogni responsabilità civile e penale per qualunque fatto o danno derivante a persone o cose, intendendo la concessione stessa rilasciata a rischio e pericolo del concessionario.
4. Gli assegnatari potranno usufruire della palestra solo nei turni ad essi assegnati e sono tenuti al rigoroso rispetto degli orari d'uso e dei periodi di chiusura, comunicati all'atto della concessione. I tempi di utilizzo non potranno in alcun modo essere variati dagli utenti. In caso di utilizzo in orario serale, ogni attività deve cessare entro le ore 24.00.
5. Non sono possibili rinunce temporanee della palestra avuta in assegnazione; l'occasionale mancato utilizzo comporta, comunque, l'addebito della relativa tariffa.



COMUNE DI CAMPARADA

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

6. Negli spogliatoi e nella palestra è fatto divieto di consumare pasti; l'assegnatario è tenuto a rispettare tutte le disposizioni di legge.
7. E' prescritto l'utilizzo di apposite scarpe ginniche in caso di attività sportive.
8. Ai frequentatori della palestra è fatto assoluto divieto di accedere ai locali della scuola.
9. Non è ammesso l'uso della palestra per attività diverse da quelle per le quali le ore sono state richieste ed assegnate.
10. Di regola, le attività in palestra non prevedono la presenza di pubblico. Per l'organizzazione di manifestazioni che prevedano la presenza di pubblico deve essere inoltrata al protocollo del Comune specifica richiesta di autorizzazione almeno 30 giorni prima dell'evento.
11. Ai concessionari è fatto altresì obbligo di dotarsi di una cassetta di primo soccorso che deve essere conservata a cura della stessa in luogo non accessibile agli alunni che frequentano la scuola e che utilizzano la palestra comunale durante le attività didattiche.
12. E' fatto divieto a tutti i concessionari di installare attrezzi ed impianti che possano ridurre la disponibilità della palestra.
13. E' altresì vietato l'uso delle attrezzature mobili (tappetini, cerchi, palloni, ecc.) di proprietà della scuola.
14. E' vietato sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso.
15. Durante l'uso dei locali da parte di un assegnatario, lo stesso deve garantire la presenza di un proprio preposto che si impegni ad effettuare, al termine delle attività, un sopralluogo di verifica degli ambienti e provveda a segnalare per iscritto al Comune, entro la giornata successiva, via e-mail e/o fax eventuali anomalie riscontrate. Detto personale è tenuto a far rispettare le norme di utilizzo ed a vigilare che nessun estraneo all'associazione entri all'interno degli spazi e dei locali forniti in concessione. E' altresì tenuto a comunicare tempestivamente agli uffici comunali ogni disfunzione, danno o disservizio verificatosi durante le ore di utilizzo.
16. Gli utenti devono mantenere un atteggiamento di correttezza nello svolgimento delle proprie attività per non danneggiare le attrezzature e i locali che sono a disposizione.
17. Al termine della concessione, la proprietà comunale dovrà essere riconsegnata nelle condizioni in cui era stata concessa. L'utilizzatore dovrà garantire di lasciare i locali, gli ambienti e le attrezzature utilizzati, terminato ciascun periodo di utilizzo, in buono stato di manutenzione, conservazione e pulizia, in modo che detti locali siano immediatamente fruibili.
18. L'utilizzatore si impegna, inoltre, a garantire l'immediata rifusione di danni arrecati ad arredi, attrezzature o quant'altro all'interno della palestra.
19. La pulizia dei locali è a completo carico dell'assegnatario.
20. Non potranno essere apportate innovazioni o modificazioni nello stato dei locali.
21. Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo, il Responsabile del Servizio o suo delegato provvede a rilasciare al richiedente le chiavi di accesso ai locali, nei casi previsti, annotando su apposito registro le generalità del soggetto incaricato al ritiro ed alla restituzione delle chiavi. Non vi è obbligo di presenza o di prestazioni di assistenza da parte del personale comunale.
22. Il concessionario custodirà con il massimo scrupolo le chiavi consegnate, con il divieto tassativo di farne copia. Qualora fossero riscontrate responsabilità in tal senso, spetta al concessionario, fermi restando ulteriori provvedimenti a suo carico, l'onere di rimborso delle spese sostenute per il cambiamento dei sistemi di chiusura.
23. È fatto divieto ai soggetti che utilizzano uno dei locali elencati all'art. 1, comma 2, depositare presso gli stessi, senza l'esplicita autorizzazione del Comune, materiale di



COMUNE DI CAMPARADA

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

vario tipo, anche a titolo provvisorio. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità riguardante la sottrazione o il deterioramento del materiale indebitamente depositato nella struttura.

24. È fatto obbligo ai concessionari di osservare con la massima scrupolosità le norme igienicosanitarie ed in particolare il divieto di fumare previsto dall'art. 1 della Legge 11.11.1975, n. 584.

ART. 7 – TARIFFE D'USO

1. L'utilizzo della palestra comporta il pagamento di una tariffa o canone, determinati dalla Giunta Comunale, nell'ambito dell'approvazione del Bilancio di previsione di ogni esercizio finanziario.
2. L'importo dovrà essere versato entro i primi 10 giorni del trimestre relativo all'utilizzo, indicando nella causale del versamento la ragione sociale dell'assegnatario.
3. L'Amministrazione, nel determinare le tariffe, potrà stabilire eventuali agevolazioni o esenzioni a seconda del tipo di attività svolta, o dei criteri di scelta di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

ART. 8 – CAUZIONI

1. Il Comune di Camparada ha la facoltà di richiedere una cauzione nel limite massimo di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00), IVA compresa.
2. La cauzione sarà incamerata dal Comune e restituita al termine del periodo di concessione ovvero incamerata, in tutto o in parte, per eventuali danni, da accertarsi in contraddittorio con gli assegnatari.

ART. 9 – CONTROLLI

1. Un incaricato del Comune potrà accertare il corretto utilizzo dell'impianto oggetto della concessione, anche a seguito di segnalazioni del Dirigente scolastico.

ART. 10 – REGOLAMENTI INTEGRATIVI

1. Per quanto non specificato nel presente regolamento, si rinvia ad altri eventuali specifici regolamenti integrativi del presente.

ART. 11 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in vigore, in quanto applicabili.

ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento dell'assunzione di efficacia della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.